



CITTA' DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 9 del 11-09-2026

Area: SETTORE V : AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO:

DEROGA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 24/06/2026
AVENTE AD OGGETTO "PROVVEDIMENTI URGENTI EMANATI
AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267.
LIMITAZIONI IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI
BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE, DISCIPLINA
DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NONCHÉ'
LIMITAZIONI DELLE DIFFUSIONI SONORE SU TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE"

IL SINDACO

Premesso che con l'ordinanza richiamata in oggetto si è provveduto a disporre le limitazioni in materia di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, a disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché a limitare le diffusioni sonore su tutto il Territorio di Marcianise;

Dato atto che, con la citata ordinanza, le EMISSIONI SONORE vengono disciplinate nel rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti e la diffusione della musica deve essere contenuta all'interno dell'esercizio stesso.

Dato atto che, con la citata ordinanza, è consentita la vendita e la somministrazione - sia in forma fissa che itinerante - di bevande alcoliche e superalcoliche in vetro fino alle ore 22:30.

Considerato che dal 12/09/2026 al 16/09/2026 sono previsti i festeggiamenti in onore del SS Crocifisso e che il centro storico sarà il cuore pulsante dell'evento;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende temperare le esigenze di sviluppo delle attività economiche, commerciali e turistiche con quelle di tutela della quiete pubblica, della salute e del diritto al

riposo dei residenti;

Dato atto che restano comunque ferme le disposizioni relative alle autorizzazioni, alle comunicazioni e agli adempimenti eventualmente previsti dalla normativa vigente per le attività di pubblico spettacolo, intrattenimento e per le manifestazioni temporanee;

Valutato che la concessione di una deroga a favore di tutti gli esercizi Commerciali rientranti nel cosiddetto “QUADRATO DEL CENTRO STORICO” ovvero nelle strade limitrofe come ad esempio Via Roma, Via Santoro e Via Marchesiello, Via Mundo e Piazza Atella ecc... non sarebbe di pregiudizio al sereno e ordinato vivere civile;

Visto l'art. 50 comma 7 del Dlgs n. 267/2000 e s.m., che recita: “il Sindaco, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici (...)”

Viste le sentenze del Consiglio di Stato che hanno precisato come il regime di liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50 comma 7 del Dlgs. n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, e in caso di accertata lesione di interessi pubblici, quali quelli in termini di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

Visti:

- la legge n. 689 del 24/11/1981;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50/7° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

AUTORIZZA

Con effetto a partire dal giorno 11 Settembre 2026 e fino al giorno 16 Settembre 2026:

- **la deroga alle EMISSIONI SONORE previste dall'ordinanza sindacale n. 3/2026, a favore di tutti gli esercizi Commerciali rientranti nel cosiddetto “QUADRATO DEL CENTRO STORICO” e nello specifico:**
 - è consentita la diffusione musicale sia all'interno che all'esterno dell'esercizio commerciale fino alle ore 1:00, fermo restando il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalla normativa vigente;
 - la possibilità di protrarre la diffusione musicale fino alle ore 1:00 non costituisce autorizzazione al superamento dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente, né esonera i titolari degli esercizi dagli obblighi relativi alla corretta gestione degli impianti di diffusione sonora;

DISPONE INOLTRE

- il divieto di vendita bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro, dalle ore 17:00 e fino alle ore 08:00 del giorno successivo, dall'11 Settembre 2026 e fino al giorno 16 Settembre 2026,
- l'obbligo di effettuare la corretta differenziazione dei rifiuti utilizzando gli idonei contenitori e predisponendo chiare indicazioni per i consumatori anche sensibilizzando verso la corretta differenziazione;

Resta confermato il punto 1 dell'Ordinanza Sindacale n. 3 del 24/06/2026

Gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

L'inosservanza degli obblighi e prescrizioni di cui al punto 1 (ivi inclusa la mancata disattivazione della vendita in vetro nei distributori automatici), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154,00 a Euro 1.032,00 prevista dall'art. 8 e 10 della Legge n.287/1991 (pagamento in misura ridotta euro 308,00);

A seguito di accertata e reiterata violazione delle disposizioni di cui sopra si applica la procedura stabilita dall'articolo 100 del TULPS che prevede la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo massimo di quindici giorni.

La **trasmissione** della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

- 1 Prefettura di Caserta;
- 2 Questura di Caserta;
- 3 Commissariato di P.S. di Marcianise;
- 4 Compagnia dei Carabinieri di Marcianise;
- 5 Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise;
- 6 Comando di Polizia Municipale di Marcianise;

La **pubblicazione** sul sito internet del Comune di Marcianise e all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, in alternativa, entro giorni 30 al Prefetto della Provincia di Caserta, al TAR della Campania entro 60 giorni dall'entrata in vigore oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Marcianise, 11-09-2026

IL SINDACO

Maria Luigia Iodice

Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005